

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE - SCOPI

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita con sede in Sondrio, un'associazione fra imprese artigiane denominata

Unione Artigiani della provincia di Sondrio - Confartigianato Imprese

In breve Confartigianato Imprese - Sondrio

aperta anche all'adesione del lavoro autonomo, delle piccole imprese secondo l'accezione europea ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano in recepimento delle raccomandazioni e/o direttive europee, del terziario e dei servizi, in generale, in base al principio della libertà dell'organizzazione sindacale, recepito dall'art. 39 della Costituzione.

L'associazione è attiva ed operante senza interruzione sin dal 15.07.1945 e la sua durata è illimitata.

Art. 2 - NATURA

L'Unione è un'associazione volontaria, senza scopo di lucro, apartitica e indipendente.

Art. 3 - SCOPI

L'Unione si propone:

- a) di rappresentare le imprese associate presso ogni autorità, amministrazione, ente, istituzione, associazione economica e sindacale, organismo pubblico e privato, anche in sede giudiziaria, qualora la legge lo consenta;
- b) di tutelare nell'ambito delle sue competenze gli interessi di ogni associato presso i suddetti enti;
- c) di disciplinare i rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti delle aziende associate per mezzo di concordati e di contratti di lavoro;
- d) di procedere alla trattazione delle controversie collettive ed individuali di lavoro concernenti gli iscritti onde addivenire alla loro amichevole composizione;
- e) di studiare e tutelare in campo sindacale, commerciale, legale, finanziario, assicurativo, previdenziale, culturale, artistico e sanitario gli interessi dei soci;
- f) di curare la formazione professionale dei titolari e dei lavoratori delle imprese associate;
- g) di provvedere alle nomine o designazioni di rappresentanti in tutti i Consigli, Enti ed Organi presso i quali siano comunque trattati interessi e problemi delle categorie associate e sia richiesta la rappresentanza delle stesse;
- h) di fornire alle imprese associate ogni tipo di assistenza, con particolare riguardo alla gestione aziendale, all'accesso al credito, agli insediamenti produttivi, all'esportazione, alla promozione e allo sviluppo, alla partecipazione a fiere in Italia e all'estero e all'Innovazione Tecnologica;
- i) di diffondere e rafforzare i legami di solidarietà economica e sociale fra i soci;
- l) di incrementare, d'intesa con le altre categorie produttive, la crescita e lo sviluppo dell'economia della provincia.

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Unione potrà attuare tutte le iniziative ritenute idonee.

Potrà quindi:

- 1) istituire sedi periferiche e rappresentanze in tutti i Comuni della provincia di Sondrio;
- 2) redigere, stampare e diffondere i periodici, le pubblicazioni e gli stampati di qualunque tipo anche in collaborazione con enti pubblici e privati; curare la diffusione di notizie con ogni strumento e supporto ritenuto idoneo;
- 3) promuovere la costituzione di appositi enti collaterali, quali, società di servizi, cooperative, consorzi, comitati per mostre e mercati e altre associazioni od organismi, che si ritenessero utili per lo sviluppo economico, tecnico ed artistico delle imprese associate, o per la realizzazione di iniziative di mutualità e solidarietà tra i soci;

- 4) favorire e gestire lo svolgimento di programmi di formazione e di aggiornamento anche tramite corsi, seminari e riunioni di studio per i titolari ed i soci delle imprese associate nonché per i loro collaboratori;
- 5) assumere partecipazioni o interessenze in enti, imprese, società ed organismi in genere, la cui attività sia ritenuta connessa o pertinente, o comunque, adeguata agli scopi sociali;
- 6) esercitare tutte quelle altre funzioni che si rendessero di volta in volta necessarie nell'interesse dei soci nonché compiere qualunque altro atto di natura economica, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuto utile al raggiungimento degli scopi sociali stessi.
- 7) promuovere tra le imprese associate la costituzione di cooperative, consorzi, società ed enti in genere.

Art. 4 - ADESIONI

L'Unione aderisce a Confartigianato Imprese Lombardia che a sua volta aderisce a Confartigianato Imprese, impegnandosi a seguirne le linee di politica sindacale nel rispetto delle peculiarità economiche, storiche e culturali locali.

L'eventuale modifica a tale adesione deve essere deliberata dall'assemblea generale.

Titolo II ASSOCIATI

Art. 5 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'Unione, in qualità di soci, le imprese artigiane così definite dalle norme vigenti, i consorzi e le cooperative, le piccole imprese operanti in provincia di Sondrio nei settori della produzione di beni e della prestazione dei servizi.

I soci che hanno cessato l'attività per pensionamento possono continuare a far parte dell'Unione usufruendo di tutti i servizi con il pagamento di una quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo.

E' facoltà del Comitato esecutivo nominare soci onorari, in numero non superiore a 1/100 degli effettivi, tra persone segnalatesi e distintesi per particolari meriti verso l'Associazione.

I soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.

Possono aderire all'Unione in qualità di soci sostenitori imprese e lavoratori autonomi non compresi nel primo comma, che si riconoscono nelle linee di politica sindacale dell'organizzazione.

I soci sostenitori hanno diritto ad usufruire dei servizi dell'organizzazione, non possono essere eletti alle cariche sociali e, se invitati alle riunioni, vi partecipano senza diritto di voto.

La quota associativa è intrasmissibile a qualsiasi titolo, salvo, in caso di morte dell'associato, la prosecuzione nel rapporto associativo dell'erede subentrante nell'attività limitatamente all'anno solare in cui è avvenuto il decesso.

Art. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere presentata su modello predisposto dall'Unione contenente gli obblighi e gli impegni dell'associato e deve essere sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell'impresa.

Art. 7 - OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI ASSOCIATI

L'iscrizione obbliga il socio all'osservanza del presente statuto ed alle disposizioni che regolano il funzionamento e l'attività dell'Unione.

Vale per l'anno solare in cui è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non venga data disdetta dal socio entro il 30 novembre.

Gli associati si impegnano in particolare all'osservanza dei contratti di lavoro e degli accordi economici stipulati dalla Confartigianato Imprese Lombardia e Confartigianato Imprese a cui l'Unione aderisce o dall'Unione stessa.

L'associato, per godere dei diritti a lui concessi dallo statuto, deve essere in regola con i pagamenti delle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, le quali devono essere corrisposte direttamente all'associazione o agli enti da essa preposti alla riscossione entro il 31 marzo di ciascun anno.

I soci non possono far parte contemporaneamente di altre organizzazioni sindacali artigiane, di altra Associazione e/o Organizzazione di rappresentanza che svolga attività, in contrasto, contrapposizione, competizione all'Unione, pena l'espulsione.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde

- per cessazione dell'impresa;
- per dimissioni;
- per espulsione, deliberata dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato esecutivo, a causa di morosità, inadempienze agli obblighi sociali o per indegnità, sentito il parere del collegio dei probiviri.

In ogni caso al socio cessato o ai suoi eredi non spetta alcun diritto di rimborso delle quote associative o contributi in qualsiasi forma versati.

Titolo III ORGANIZZAZIONE NEL TERRITORIO

Art. 9 - STRUTTURE TERRITORIALI

L'organizzazione dell'Unione nel territorio della provincia si articola in Sezioni, sottosezioni e delegazioni.

Esse sono espressione dell'Unione e, in quanto tali, sono costituite con delibera del Consiglio direttivo; hanno la funzione di fornire agli associati dell'Unione una migliore assistenza nelle materie e negli obiettivi che formano l'oggetto sociale dell'Unione stessa; raggruppano più comuni di aree omogenee.

Le condizioni e le modalità per la costituzione delle sezioni e di eventuali sottosezioni e delegazioni comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 10 - ORGANI DELLE SEZIONI

Sono organi della sezione:

- l'assemblea;
- il Consiglio di sezione;
- il presidente e il vice presidente.

Art. 11 - ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'assemblea di sezione è composta da tutti gli associati all'Unione con sede nel territorio della sezione.

E' convocata dal presidente della sezione in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile mediante avviso da spedirsi ai soci almeno otto giorni prima, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di sezione, oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

Lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato dal regolamento.

Art. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'assemblea ha il compito di:

- esaminare la relazione del presidente sull'attività svolta e proporre eventuali iniziative da intraprendere sul territorio della Sezione;
- eleggere ogni quattro anni quattro membri del Consiglio di sezione;
- deliberare su ogni altro argomento che eventualmente venisse posto all'ordine del giorno su espressa decisione del Consiglio di sezione.

Art. 13 - CONSIGLIO DI SEZIONE

Il Consiglio di sezione dura in carica quattro anni ed è composto:

- a) da quattro membri eletti dall'assemblea di sezione tra i soci in regola con il tesseramento;
- b) da un rappresentante per ognuno dei gruppi di categoria eletto dall'assemblea sezionale di categoria tra i propri iscritti.
- c) dai rappresentanti delle sottosezioni ove istituite.

Il Consiglio di sezione potrà cooptare come proprio membro con diritto di voto il Presidente uscente della sezione col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio stesso di cui alle precedenti lettere.

Esso si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente della sezione o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni sono stabilite dal regolamento.

E' facoltà del Consiglio di sezione prevedere la nomina di delegati di Comune, dove il numero degli associati sia tale da richiedere un contatto frequente con la sezione.

I delegati di Comune sono nominati dagli associati ivi residenti ed entrano a far parte del Consiglio con diritto di voto.

Art. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI SEZIONE

Il Consiglio di sezione ha il compito di:

- eleggere tra i propri membri il presidente e il vice presidente della sezione;
- nominare un delegato per il Consiglio direttivo;
- tenere i rapporti con gli enti pubblici e amministrazioni locali sui problemi che interessano gli associati;
- coadiuvare il presidente della sezione nello svolgimento della sua attività;
- curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo in materia di politica sindacale e organizzativa;
- svolgere le azioni promozionali tendenti all'ampliamento della base associativa ed allo sviluppo dell'associazione;
- esprimere il parere al Comitato esecutivo per la nomina del segretario di sezione;
- esprimere al Comitato Esecutivo il parere in merito all'ammissione dei nuovi soci con sede nel territorio di competenza delle Sezioni;
- esprimere il proprio parere sulle modifiche allo statuto e su ogni argomento che venga sottoposto al suo esame dal presidente della sezione, dagli organi provinciali e dagli associati della sezione.

Art. 15 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DI SEZIONE

Il presidente di sezione è eleggibile per non più di tre mandati consecutivi. Esso ha il compito di:

- rappresentare la sezione negli organismi provinciali dell'Unione e nei rapporti con gli enti e le amministrazioni locali;
- convocare e presiedere l'assemblea, il Consiglio di sezione, curando l'esecuzione delle loro deliberazioni;
- vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici di Sezione dell'Unione e delle società ad essa collegate;
- promuovere e coordinare l'attività dei rappresentanti sezionali dei gruppi di categoria per gli adempimenti previsti dallo statuto e dal regolamento;
- adempiere a tutte le altre funzioni, che gli venissero delegate dai competenti organi sociali della sezione o dell'Unione.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento solo nella gestione e cura della Sezione.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE DEL SINDACATO DI CATEGORIA

Art. 16 - CATEGORIE

Tutti gli associati, in base all'attività esercitata, su delibera del Consiglio direttivo dell'Unione, vengono raggruppati in Gruppi provinciali di categoria, i quali assolvono tutti i compiti inerenti alla rappresentanza sindacale della categoria stessa, nell'ambito dell'Unione.

In particolare hanno il compito di:

- tutelare gli interessi della categoria e deliberare tutti i provvedimenti che a tale fine si rendessero opportuni;
- fornire all'Unione tutti gli elementi e tutte le notizie che venissero richiesti nell'ambito delle loro attribuzioni.

I Gruppi di categoria, nei limiti della propria competenza, sono tenuti ad osservare gli indirizzi di carattere generale formulati dagli organi dell'Unione.

Nello svolgimento dei loro compiti, i gruppi di categoria si avvalgono dei servizi e delle strutture dell'Unione.

Il funzionamento dei Gruppi provinciali di categoria e dei loro organi è disciplinato da un regolamento tipo approvato dal Consiglio direttivo dell'Unione e adottato dalle assemblee di categoria.

Art. 17 - ORGANI DEI GRUPPI DI CATEGORIA

Sono organi dei Gruppi di categoria:

- a) l'assemblea provinciale
- b) il comitato direttivo
- c) il presidente di categoria
- d) l'assemblea di sezione.

Art. 18 - ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI GRUPPI DI CATEGORIA

L'assemblea provinciale di categoria è costituita da tutti i soci appartenenti alla stessa categoria ed ha il compito di:

- esaminare l'attività svolta dal Comitato direttivo;
- approvare il regolamento di categoria nel rispetto dello spirito del regolamento tipo di categoria;
- deliberare su tutti gli argomenti che interessano la categoria e svolgere le funzioni attribuitegli dal regolamento di categoria.

Art. 19 - COMITATO DIRETTIVO DI CATEGORIA

La composizione e i compiti del Comitato direttivo sono stabiliti dal regolamento di categoria.

Art. 20 - PRESIDENTE DI CATEGORIA

Il presidente di categoria rappresenta la propria categoria nei confronti di tutti gli organi sociali dell'Unione ed è eleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

Presiede l'assemblea provinciale di categoria ed il Comitato direttivo ed adempie a tutti i compiti previsti dal regolamento di categoria.

Art. 21 - GRUPPI DI CATEGORIA NELLE SEZIONI

I raggruppamenti delle categorie effettuati su base provinciale valgono anche per le sezioni territoriali.

In ogni sezione tutti i soci appartenenti alla stessa categoria formano il gruppo sezionale di categoria e, convocati in assemblea dal presidente della sezione, ogni quattro anni eleggono il rappresentante sezionale di categoria.

L'assemblea sezionale costituisce l'articolazione territoriale dell'assemblea provinciale di categoria e pertanto viene convocata dal proprio rappresentante o dal presidente di sezione ogni volta che si renda opportuno.

Titolo V

ORGANI DELL'UNIONE

Art. 22 - Organi sociali

Sono organi sociali dell'Unione:

- l'Assemblea generale
- il Consiglio direttivo
- il Comitato esecutivo
- il presidente e i vicepresidenti
- il Collegio dei probiviri.

Art. 23 - L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale è composta da tutti gli iscritti dell'Unione. E' convocata in via ordinaria una volta all'anno entro il 31 maggio e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio direttivo o ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci.

L'assemblea viene convocata dal presidente dell'Unione, con invito da spedirsi almeno otto giorni prima della data stabilita, oppure con avviso da pubblicare almeno 8 giorni prima sul Notiziario dell'Unione ed anche su un quotidiano o settimanale a diffusione provinciale.

L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'elencazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, fatto salvo quanto previsto **all'art. 41** del presente statuto.

Ogni associato ha diritto ad un voto. In caso di società il voto spetta ad uno solo dei soci. E' ammessa, per ogni associato, la facoltà di delega, ma ciascun socio partecipante non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal presidente in carica, o in caso di suo impedimento, dal vice presidente vicario, il quale propone il sistema che deve essere seguito per ogni votazione e l'assemblea decide sulla forma da adottare per alzata di mano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, non tenendo conto degli astenuti.

Art. 24 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale ha il compito di:

- esaminare e approvare il bilancio consuntivo annuale e la relazione del presidente sull'attività dell'Unione;
- approvare il bilancio di previsione;
- deliberare l'adesione a organismi nazionali e regionali;
- nominare ogni quattro anni il collegio dei revisori dei conti e il collegio dei probiviri;
- deliberare su eventuali modifiche al presente statuto e su ogni altro argomento proposto dal Consiglio direttivo, purché sia compreso nell'ordine del giorno di convocazione.

L'assemblea straordinaria viene convocata e si svolge di norma con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria.

Art. 25 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni ed è composto da:

- a) il presidente dell'Unione;
- b) i presidenti delle sezioni;
- c) i delegati di sezione;
- d) i presidenti provinciali di categoria;

- e) i presidenti, se associati, del Consorzio fidi, di organismi mutualistici non settoriali promossi e controllati dall'Unione; il Presidente della CPA e della CCIAA se espressione dell'Unione.
- f) il Presidente, o suo delegato, della Società di servizi dell'Unione.
- g) i presidenti provinciali del Gruppo Artigiani Pensionati A.N.A.P., del Gruppo Donne Artigiane, del Gruppo Giovani Imprenditori, ove costituiti.
- h) i presidenti delle Sottosezioni ove istituite.

Il Consiglio Direttivo potrà cooptare come proprio membro con diritto di voto il Presidente dell'Unione uscente col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio stesso di cui alle precedenti lettere.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto:

- i soci dell'Unione i quali ricoprono la carica di presidente o di vice presidente di organismi regionali o nazionali del sistema confederale.

I termini per l'insediamento, nonché le modalità relative alle convocazioni e allo svolgimento delle riunioni sono stabiliti dal regolamento interno.

Art. 26 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo ha il compito di garantire il conseguimento degli scopi sociali, fornire indirizzi programmatici al Comitato esecutivo, operare le scelte di fondo in materia di politica sindacale, di strategie e obiettivi finalizzati alla tutela e allo sviluppo delle categorie degli associati.

In particolare spetta al Consiglio direttivo:

- eleggere il presidente e i due vice presidenti dell'Unione;
- deliberare la costituzione o la soppressione delle sezioni territoriali e di eventuali sottosezioni. In caso di soppressione dovrà essere sentita preventivamente l'assemblea degli associati interessati;
- deliberare la costituzione del Gruppo Artigiani Pensionati A.N.A.P., del Gruppo Donne Artigiane, del Gruppo Giovani Imprenditori;
- fornire ai Consigli di sezione gli indirizzi generali di politica sindacale, vigilare sulla corretta applicazione degli indirizzi stessi, delle norme statutarie e delle altre deliberazioni che riguardano le sezioni, deferendo al collegio dei probiviri eventuali casi gravi di trasgressione;
- suddividere e raggruppare gli associati in gruppi di categoria e di mestiere, dettando ad essi le direttive generali di politica sindacale e stabilendo le norme di carattere generale per il loro funzionamento e il loro coordinamento;
- approvare, su proposta del Comitato esecutivo, l'importo della tessera annuale e l'ammontare degli altri contributi associativi;
- predisporre, su proposta del Comitato esecutivo, il bilancio annuale consuntivo e preventivo dell'Unione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
- approvare i regolamenti di cui al successivo art. 42;
- compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione, ivi comprese iscrizioni ipotecarie;
- esaminare le eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, sentiti i Consigli di Sezione;
- designare e/o nominare i rappresentanti spettanti di diritto all'Unione negli organismi interni ed esterni presso enti ed amministrazioni, sentite le categorie eventualmente interessate;
- fornire direttive di carattere generale alle società controllate, alle associazioni, agli altri organismi collegati;
- deliberare su tutte le materie che venissero proposte dal presidente, anche su richiesta di consiglieri nella loro qualità di rappresentanti dell'Unione in seno a organismi esterni pubblici e privati, a società, consorzi e altri organismi costituiti o promossi dall'Unione stessa;
- compiere tutti gli atti per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 27 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo dura in carica 4 anni ed è composto come segue:

- il presidente
- i due vice presidenti
- i presidenti delle sezioni

Qualora i vice presidenti risultassero eletti tra i presidenti di sezione, il Consiglio direttivo effettuerà al proprio interno altre nomine in modo da integrare a 9 il numero dei membri del Comitato esecutivo.

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Art. 28 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo ha il compito di provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Unione e quello di curare e perseguire gli obiettivi intermedi ed il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio direttivo.

Spetta in particolare al Comitato esecutivo:

- dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo in ordine alle linee generali di politica sindacale, seguendo gli indirizzi programmatici forniti dal Consiglio stesso;
- provvedere su proposta del presidente, alla nomina del segretario dell'Unione e del direttore responsabile dei periodici dell'Unione, stabilendo contestualmente il trattamento economico;
- stabilire l'organico e le funzioni degli uffici della sede, degli uffici delle sezioni territoriali e degli altri uffici locali.
- nominare i segretari di sezione, sentito il parere dei rispettivi Consigli di sezione;
- designare i candidati o rose di candidati da nominarsi in rappresentanza dell'Unione da parte di terzi negli organismi esterni;
- approvare il contratto collettivo di lavoro del personale dipendente, ivi compreso il trattamento economico;
- sovraintendere alla riscossione delle entrate di pertinenza dell'Unione;
- proporre al Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e preventivo annuale dell'Unione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
- amministrare il patrimonio e i fondi di pertinenza dell'Unione;
- curare la promozione dell'immagine dell'Unione ed attuare ogni iniziativa utile per l'affermazione dell'Unione stessa soprattutto fra gli artigiani della provincia di Sondrio, e per l'ampliamento della base associativa;
- stabilire gli indirizzi di carattere generale in materia di stampa e di propaganda relativa all'attività dell'Unione;
- esaminare le domande di ammissione dei nuovi associati, sentito il parere della sezione competente per territorio, e proporre al Consiglio direttivo eventuali casi di espulsione a norma dell'art. 8 dello statuto, su conforme parere obbligatorio del Collegio dei probiviri nel caso di indegnità;
- il Comitato esecutivo potrà compiere anche atti di competenza del Consiglio direttivo su delega o facendoli ratificare dallo stesso nella sua successiva seduta.

Secondo un piano predisposto dal presidente e comunicato al Consiglio direttivo, possono essere delegati compiti specifici ai componenti il Comitato esecutivo.

Art. 29 - IL PRESIDENTE

Il presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio direttivo nella seduta di insediamento, dura in carica quattro anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Di norma viene scelto tra i componenti del Consiglio direttivo, ma può essere eletto anche tra persone che non fanno parte del Consiglio stesso, purché siano titolari e/o soci di imprese associate all'Unione.

Eccezionalmente può essere eletto anche tra persone non imprenditori ritenute competenti, le quali possano essere utili all'Unione. In questo caso deve ottenere i 3/4 dei voti attribuiti al Consiglio direttivo.

Art. 30 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il presidente, a tutti gli effetti, ha la rappresentanza legale dell'Unione di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli sovrintende all'attività dell'Unione, cura il conseguimento degli scopi sociali e svolge le funzioni che gli vengono attribuite dallo statuto e dal regolamento, presiede l'Assemblea generale, il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo.

Spetta in particolare al Presidente:

- intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Unione;
- rappresentare l'Unione e gli associati nella loro globalità, e anche singolarmente su specifica delega, in qualunque sede consentita dalla legge;
- convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;
- dettare indirizzi e vigilare sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi dell'Unione, comprese le strutture collaterali, nonché su tutti gli atti amministrativi, sottoscrivendoli;
- esercitare in caso di urgenza, per normali atti d'ufficio e limitatamente alla ordinaria amministrazione, i poteri del Comitato esecutivo e quelli del Consiglio direttivo, sottoponendo le decisioni così prese alla ratifica del competente organo nella sua prima riunione.

Art. 31 - VICE PRESIDENTI

Il Consiglio direttivo nella seduta di insediamento elegge tra i propri componenti due vice presidenti, dei quali uno ha il compito di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento con funzioni vicarie e l'altro svolge le funzioni di tesoriere dell'Unione.

I vice presidenti durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Art. 32 - LA CONSULTA DEI QUADRI ASSOCIATIVI

Al fine di garantire la partecipazione qualificata e rappresentativa di associati per la disamina di questioni di carattere socio-economico e sindacale, di preminente interesse associativo e di categoria, può essere costituita un'apposita Consulta, la cui composizione, di massima, è la seguente: membri del Consiglio direttivo, membri dei Consigli di sezione, membri dei Direttivi di categoria, membri dei Direttivi di consorzi, cooperative ed altri enti ed organismi promossi e gestiti dall'Unione o a questa collegati, membri della C.P.A. associati all'Unione, associati che ricoprono cariche rappresentative in organismi esterni distintisi per la loro fattiva opera a vantaggio della categoria artigiana della provincia.

L'elenco esatto dei componenti della consulta dei quadri viene definito dal Consiglio direttivo.

La Consulta viene convocata, d'intesa con il Comitato esecutivo, dal presidente dell'Unione, il quale la presiede.

Art. 33 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti nominati ogni quattro anni dall'Assemblea.

Due di essi possono essere nominati anche tra i non associati. Il Collegio dei probiviri, oltre alle funzioni che gli vengono attribuite dal presente statuto, ha il compito di dirimere in via amichevole eventuali controversie tra i vari organi dell'Unione circa le rispettive competenze, tra i soci e l'Unione in ordine all'applicazione del presente statuto ed esprime il parere su eventuali proposte di espulsione di associati.

Non possono far parte del collegio dei probiviri componenti degli altri organi sezionali, di categoria e dell'Unione fatta eccezione per le Assemblee.

Art. 34 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea generale anche tra non associati, in numero non superiore a due, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Detto collegio controlla l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione riferendo all'Assemblea, con la relazione sul conto consuntivo e verifica ogni anno il rispetto, da parte dei soci, di tutti gli obblighi previsti

all'art. 7 del presente statuto, segnalando al Comitato esecutivo e al Collegio dei probiviri casi di trasgressione accertati.

I revisori dei conti partecipano, senza diritto al voto, alle adunanze dell'Assemblea e, quando vengono discussi argomenti inerenti ai bilanci dell'Unione, anche alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 35 - INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE

Tutte le cariche dell'Unione Artigiani sono gratuite.

Agli amministratori provinciali dell'Unione potrà essere riconosciuta un'indennità di carica o gettoni di presenza per la partecipazione a riunioni e rimborsi spese sulla base di deliberazioni del Consiglio direttivo.

Art. 36 - INCOMPATIBILITÀ E SOSTITUZIONI

La carica di Presidente di Sezione, di Presidente di categoria, di Presidente dei Gruppi Giovani Imprenditori, Donne Artigiane e del Gruppo Artigiani Pensionati A.N.A.P., sono tra loro incompatibili.

Chi viene a trovarsi in questa condizione deve optare entro 15 giorni dal suo verificarsi.

La carica di Presidente dell'Unione è incompatibile con quella di Presidente di Sezione e/o Presidente di Categoria, e/o Presidente dei Gruppi Giovani Imprenditori, Artigiani Pensionati A.N.A.P. e Donne Artigiane; pertanto gli organi che lo avevano eletto in queste ultime cariche provvederanno entro 30 giorni alla sua sostituzione.

I Componenti del Consiglio Direttivo non possono essere iscritti ad altra Associazione e/o Organizzazione di rappresentanza che svolga attività, in contrasto, contrapposizione, competizione all'Unione.

Per le stesse persone sono inoltre incompatibili le seguenti cariche politiche:

- a) Parlamentare, Ministro, Ministro delegato, Sottosegretario;
- b) Presidente, Assessore, Consigliere regionale.

Il presidente dell'Unione, i presidenti di sezione e quelli di categoria possono essere sostituiti con il metodo della "sfiducia costruttiva", la cui mozione deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti l'organo che li ha eletti e discussa entro 30 giorni alla sua presentazione, previa regolare convocazione.

I nuovi eletti durano in carica fino alla naturale scadenza dei sostituiti.

Qualora la sostituzione del presidente provinciale, dei presidenti di sezione e dei presidenti di categoria avvenga nella seconda metà della durata del mandato, il periodo residuo non viene considerato ai fini dei limiti alla rieleggibilità di cui rispettivamente agli art. 15, 20 e 29.

Art. 37 - SEGRETARIO

L'Unione dispone di un segretario, il quale, sotto la sorveglianza del presidente, provvede ad eseguire le deliberazioni degli organi statutari.

I suoi compiti e i suoi poteri sono stabiliti dal regolamento.

Titolo VI NORME AMMINISTRATIVE

Art. 38 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Unione;
- b) dagli avanzi di gestione;
- c) dalle somme destinate a formare speciali riserve o fondi, finché non siano state erogate;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Unione e dalla eventuale devoluzione dei beni, fatta a qualsiasi titolo a favore dell'Unione stessa.

Art. 39 - ENTRATE

Le entrate dell'Unione sono costituite:

- a) dalle quote dovute dai soci per tessera, per contributi associativi e per contributi di categoria;
- b) dai corrispettivi di prestazione effettuate a favore dei soci;
- c) dalle somme ricavate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, interessi, dividendi ecc.).

Art. 40 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di chiusura, che dovrà essere composto da conto economico e stato patrimoniale, deve rispecchiare fedelmente la gestione economica e finanziaria dell'Unione.

Deve essere predisposto dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato esecutivo entro il 15 maggio, per essere poi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale in occasione della riunione annuale.

È vietata in ogni caso la distribuzione ai soci anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge; è inoltre vietata ogni forma di rivalutazione delle quote o contributi versati.

Titolo VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 - SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione dell'Unione può essere sempre disposta dall'Assemblea generale. La relativa deliberazione dovrà essere approvata con la maggioranza di due terzi dei voti dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea provvederà pure alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i compiti, rettificandone eventualmente l'operato a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà inoltre i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5 comma 4 quinquies lettera b) D. L.460/97; i liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 L. 662/96, sceglieranno l'Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta in tutto o in parte per legge".

Art. 42 - REGOLAMENTI

Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente statuto, il Consiglio direttivo dovrà approvare il regolamento-tipo dei gruppi di categoria, del Gruppo Artigiani Pensionati ANAP, del Gruppo Donne Artigiane, del Gruppo Giovani Imprenditori e il regolamento interno, che tra l'altro, dovrà disciplinare le seguenti materie:

- modalità di adesione all'Unione;
- modalità e condizioni per la costituzione delle sezioni e sottosezioni;
- funzionamento del Consiglio direttivo, del Comitato esecutivo e degli organi delle sezioni;
- compiti e funzioni del segretario provinciale e dei segretari delle sezioni;
- regolamento per le elezioni.

Entro i successivi trenta giorni dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo le assemblee provinciali di categoria del Gruppo Artigiani Pensionati ANAP, del Gruppo Donne Artigiane e del Gruppo Giovani Imprenditori adottano il proprio regolamento; trascorso tale termine è in vigore il regolamento tipo come approvato dal Consiglio direttivo dell'Unione.

Art. 43 - SEZIONI E GRUPPI DI CATEGORIA

Si dà atto che al momento dell'approvazione del presente statuto e fino a quando non sarà intervenuta apposita delibera di modifica da parte del Consiglio direttivo, le sezioni territoriali sono: Bormio, Chiavenna, Grosio, Morbegno, Sondrio, Tirano e le categorie di attività sono raggruppate come segue:

alimentari, metalmeccanici, marmi, edilizia, trasporti, legno, tessile-abbigliamento, parrucchieri, artigianato artistico e varie.

I raggruppamenti delle categorie saranno armonizzati con le Unioni Regionali di categoria operanti presso la Confartigianato Imprese Lombardia, fatte salve le peculiarità del settore Marmi, presenti in provincia di Sondrio.

Art. 44 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore contestualmente alla sua approvazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

Il presente statuto è stato approvato
dall'Assemblea dei Soci in data 5 aprile 2004